

Quali le modifiche apportate?

- lo Statuto è una carta costituzionale flessibile (può essere facilmente modificato con una legge ordinaria); la Costituzione è rigida, ovvero non tutti gli articoli possono essere modificati e le eventuali modifiche possono essere apportate solo tramite leggi costituzionali (art. 138)
- lo Statuto è una carta costituzionale concessa dal re; la Costituzione è stata redatta da un'Assemblea Costituente votata a suffragio universale
- lo Statuto è una costituzione breve (stabilisce i principi dell'organizzazione costituzionale e le norme in materia di diritti e doveri dei cittadini); la Costituzione è definita lunga, in quanto contiene disposizioni in molti settori del vivere civile e non si limita solamente a indicare le norme sulle fonti del diritto
- lo Statuto sancisce come forma di governo la monarchia (art. 2); la Costituzione stabilisce come forma di governo la Repubblica (art. 1)
- secondo lo Statuto la sovranità è del re (art. 5); la Costituzione stabilisce che la sovranità spetta al popolo (art. 1)
- lo Statuto riconosce la "Religione Cattolica, Apostolica e Romana" come religione di Stato, pur tollerando gli altri culti (art. 1); la Costituzione sancisce la laicità dello Stato italiano e si impegna a tutelare le varie confessioni religiose (art. 7,8)
- Se nello Statuto del 1848 tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge tranne uno, il Re, la cui persona è “sacra e inviolabile” (art. 4), la Costituzione “ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta”, ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art.III).